


REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA



OGGETTO: Esecuzione ordinanza Tribunale Torre Annunziata su reclamo ex art. 669 RG n.83 /2011 Immissione in servizio infermiere Longobardi Antonella.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del S.S.R. che ha inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate da parte della struttura Commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010.

ATTESO che:

- nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
- con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;
- il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;
- la Sig.ra Longobardi Antonella, classificata al 24° posto della graduatoria degli infermieri di cui alla deliberazione 722/2010 e successiva n.849/2010 ha formalmente accettato la nomina.

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010; non è stato possibile dare seguito, nei confronti dei lavoratori precari, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione;

- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto "automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011", per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 27/07/2011 prot. 26464, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da questa Asl, confermando l'ordinanza emessa in accoglimento del ricorso n.472/2011 proposto dall'infermiere Longobardi Antonella;

ATTESO:

che con il citato atto il giudice del lavoro ha rigettato il reclamo proposto dall'Asl Na 3 sud, confermando l'ordinanza reclamata, con cui era disposta l'immissione in servizio del ricorrente; che si deve dare esecuzione alla ordinanza in questione;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Dare esecuzione all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c promosso dall'Asl Napoli 3 sud e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della Sig.ra Longobardi Antonella;
- Riservarsi ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere;
- Riservarsi di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità;
- Riservarsi, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

**Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anna Alfieri**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede,

DELIBERA

DARE ESECUZIONE all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies promosso da questa azienda e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della predetta, con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

RISERVARSI ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere.

RISERVARSI di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità.

RISERVARSI, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti, comprensivi del pagamento delle spese di lite.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Russo**

Vittorio Russo

ds



Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro

Bollo/
Le Pagine
25/7/11
NO

Prot. 2219

Castellammare di Stabia, li 25/7/11

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Sede

OGGETTO: ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo N. 83/2011, promosso dall'ASL NA 3 sud c/ LONGOBARDI ANTONELLA (stabilizzazione precari)

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto.

Sentenze/Fau.D'Auria

app.

Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

avv. Rosa Maria Siciliano



Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

Avv. Chiara Di Biase

Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud
SERVIZIO PERSONALE

27 LUG. 2011

26464

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO - PREVIDENZA

LAVORO



Il Tribunale di Torre Annunziata - sezione lavoro
in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:

dott.ssa Concetta DONADIO Presidente
dott. Aldo Rizzo Giudice
dott. Giovanni Favi Giudice relatore
pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c. proposto in data 16.05.2011 ha emanato la
seguente ordinanza nella causa n. 83/11 R.G.
reclami dell'anno 2011 vertente

TRA

ASL NA 3 SUD in persona del Commissario
Straordinario e legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in
calce all'ordinanza impugnata nonché di delibera
del Commissario straordinario, dagli avv.ti Chiara
DI BIASE e Rosa Maria SICILIANO con cui
elettivamente domicilia presso la sede dell'ufficio
legale dell'Azienda, in Castellammare di Stabia
alla via A. De Gasperi n. 167

RECLAMANTE

E

Longobardi Antonella rappresentata e difesa, in
virtù di in atti, dall'avv. Pasquale Damiano
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Sorrento al Corso Italia n. 226 unitamente
all'avv.to Emilio Moretti

RECLAMATO



AMM. ASLNA3SUD
AOO.AOOASLNA3SUD
Prot. Ingresso del 21/07/2011 - 11:23
Numero **0027826**
Classifica :

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 23.06.2011 e della camera di consiglio tenutasi in pari data, letti gli atti, si osserva quanto segue.

L'ASL NA 3 SUD (in prosieguo ASL) reclamante in questa sede impugna il provvedimento del giudice unico del lavoro del 12.04.2011, con il quale veniva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla parte reclamata.

Con detto ricorso Longobardi Antonella agiva in via d'urgenza chiedendo di sentir dichiarare e confermare il diritto di parte ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria del profilo di collaboratore professionale sanitario, profilo infermieristico, e ordinare la immediata immissione in servizio di parte ricorrente di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD.

A sostegno del reclamo l'ASL NA 3 SUD reclamante deduceva che il giudice di prima cure erroneamente aveva accolto la domanda sulla base di un'errata applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia nonché di un'erronea interpretazione dei provvedimenti amministrativi intervenuti nel caso di specie e concludeva, quindi, per il rigetto della domanda cautelare, in riforma del provvedimento impugnato, spese vinte.

Parte reclamata si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità delle considerazioni espresse dal giudice di prime cure ed insistendo per la conferma dell'impugnato provvedimento.

In via preliminare, al fine di valutare l'eventuale fondatezza delle eccezioni sia di merito che

inerenti il difetto di giurisdizione del giudice
adito, l'inammissibilità della domanda cautelare
per violazione del disposto di cui all'art 414
c.p.c., la necessità di integrazione del
contraddittorio nei confronti della Regione
Campania nonché il difetto di legittimazione
passiva dell'ASL resistente, da quest'ultima
sollevate, il Collegio ritiene procedere ad una
ricostruzione, seppure sintetica, della complessa
vicenda di cui è causa.

All'uopo va evidenziato che la questione
sottoposta all'esame del collegio, in fatto ed in
diritto, è perfettamente sovrapponibile a quella
già decisa da questo stesso Ufficio con ordinanza
depositata in data 04.03.2011 R.G. Reclami n.
3/2011 est. Lauro, a seguito di reclamo proposto
dalla medesima ASL NA 3 SUD con il patrocinio dei
difensori avv.ti Chiara DI BIASE e Rosa Maria
SICILIANO, nei confronti di VITOLO Franco difeso
dall'avv. Salvatore MASCOLO.

Al riguardo, va ricordato che l'articolo 118,
comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c., in vigore
dal 4.7.2009 ex lege n. 69 del 1999, con
riferimento alle sentenze, consente il richiamo,
per argomentare la fondatezza della domanda, delle
stesse ragioni già svolte, in relazione alle stesse
difese, nella citata ordinanza, di cui le parti,
per quanto in precedenza evidenziato, hanno
certamente conoscenza (o possono facilmente
averla).

Invero, secondo la migliore dottrina, il
riferimento al precedente conforme può ritenersi
esteso, oltre che a quello di legittimità, anche a
quello di merito.

In merito, deve ritenersi significativa la circostanza che, dal testo definitivo approvato dal Senato, è stato soppresso il quarto comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (presente, invece, nella proposta di legge), il quale prevedeva il rinvio per l'esposizione delle ragioni di diritto solo ad un precedente conforme di una giurisdizione superiore".

Ebbene, in relazione a tali pronunzie si pone "il concreto problema dell'accessibilità, della conoscibilità per le parti ed il giudice di grado superiore di tali decisioni, quindi dell'intelligibilità del riferimento ad informazioni non riportate nel testo della sentenza, specie se, per quanto indicate con gli estremi identificativi specifici, non siano pubblicate su riviste giuridiche di larga diffusione"

Tale difficoltà rende opportuno e prudente limitare, nella motivazione della sentenza, il richiamo al precedente conforme (di merito) ai soli casi in cui esistano adeguati elementi per ritenere che la parte interessata sia in grado di comprendere le ragioni della decisione.

Nel caso in esame, caratterizzato dal fatto - giova ribadirlo - che la controversia richiamata, del tutto analoga, è stata decisa da questo stesso ufficio, con un'ordinanza, sopra indicata, agevolmente reperibile dalle parti, sembra senz'altro potersi richiamare per la motivazione il precedente conforme.

Con riferimento, dunque, al problema della giurisdizione del giudice adito, premesso che si tratta di fatti tutti accaduti dopo il 30.06.1998,

va rilevato che la controversia in esame ha ad oggetto un rapporto di lavoro con una P.A. e nella specie il momento della assunzione. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lg.vo 30/03/2001 n.165, ~~sono devolute al giudice ordinario, in funzione~~ *di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro".*

Pertanto, si deve ritenere, come da motivazione resa nell'ordinanza n. 3 sopra richiamata, la giurisdizione del giudice adito.

Inoltre, considerate la pretesa (si invoca un ordine di immediata immissione in servizio di parte ricorrente e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive dell'A.S.L. NA 3 SUD) e la prospettazione attorea (nella quale si configura già come perfezionato il diritto all'assunzione invocato al momento in cui la Regione Campania ha disposto il divieto assoluto per le aziende sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato), l'unico soggetto da ritenere legittimato passivo nella presente controversia è l'A.S.L. NA3 SUD, come da motivazione della più volte citata ordinanza n. 3/11.

Da ultimo, passando all'analisi del *fumus* della pretesa, il Collegio evidenzia che la procedura per la stabilizzazione del personale è stata proficuamente completata con l'autorizzazione all'assunzione del 7 luglio 2010, rilasciata dalla Regione Campania nella quale si legge letteralmente

che "nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l' inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie". Cosicché, richiamando integralmente sul punto (in modo particolare, per quanto riguarda il potere di firma dell'avv. POSTIGLIONE ed il valore del documento appena citato) la motivazione dell'ordinanza del 04.03.2011, se ne deve concludere che allo stato degli atti e fatto sempre salvo ogni ulteriore approfondimento in sede di merito, il comportamento dell'ASL reclamante è stato illegittimo, sussistendo il diritto di parte reclamata all'assunzione.

Richiamata quindi integralmente la motivazione della ordinanza di cui sopra (anche per le tutte le questioni connesse ai punti principali della controversia sopra evidenziati), il reclamo deve essere rigettato con conferma dell'ordinanza reclamata.

Infine, con riferimento al *periculum in mora*, si devono recepire le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure della fase cautelare che si intendono in questa sede richiamate.

All'uopo, per vero, appare necessario evidenziare che nulla osta all'applicazione della disposizione richiamata (art. 118 cit.) anche alle ordinanze, e- per il caso che ne occupa - alle ordinanze ex art. 669 terdecies c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo compensate per la metà in considerazione della serialità della controversia.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata. Condanna l'**ASL NA 3 SUD** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 750,00, comprensivi di diritti (€ 300,00) ed onorati oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.

Torre Annunziata 28.06.2011

Il giudice est.

Il Presidente

(dott. Giovanni Fari)

(dott.ssa Concetta DONADIO)

Giovanni Fari
Concetta Donadio

5 LUG. 2011

LP

E' copia conforme all'originale

Torre Annunziata, li.....15 LUG. 2011

Il Cancelliere

F.lli
P.lli

Rosaria Brunecceci



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della parte reclamata, come in atti rapp.ta e difesa ed elette.te dom.ta, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Torre Ann.ta, Sezione Distaccata di C/mare di Stabia, ho notificato copia dell'antescritta ordinanza, resa dal Tribunale di Torre Ann.ta, Sezione Lavoro, in funzione di Collegio di Reclamo, rilasciata in copia conforme all'originale in data 15/07/2011, alla:

A.S.L. NA 3 SUD, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata in C\mmare di Stabia, alla Via A. De Gasperi n. 167, presso gli Avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Maria Siciliano, affinché ne abbia piena e legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, consegnandone copia a mani

di A mani dell'impiegato addetto alla ricezione Atti - per tale qualificatosi
Sig. Seato Umuva

21/07/2011
UNEP C/mmare
Il Funzionario
Dr. BROEGG LUCIANI

21

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SUPPLENTE
(Sig.ra Angela De Rosa)

Angela De Rosa

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 30760 in data 26 AGO. 2011

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

h

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 25 AGO. 2011, _____ A:

<input checked="" type="checkbox"/>	SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO	COORD.TO PROGETTI FONDI	
<input checked="" type="checkbox"/>	SUB COMMISSARIO SANITARIO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. AFFARI LEGALI	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 49	
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 52	
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 53	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 55	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 58	
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	P.O.SANTA MARIA DELLA PIETA'	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	P.O. CAV. RAFFAELE APICELLA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	